

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Bologna 5 – 6 febbraio 2004

La situazione dell'elaborazione degli Statuti nelle Regioni a Statuto ordinario

(VIII° Aggiornamento e quadro di sintesi dello stato dell'arte
dei lavori delle Commissioni al 31 gennaio 2004)

A cura di:

Massimo Misiti
Servizio Studi legislativi e fattibilità
del Consiglio regionale delle Marche

PREMESSA

Per rendere più agevole il riscontro sullo stato dei lavori delle Commissioni per la riforma degli Statuti regionali e per consentire una rapida analisi comparata dei lavori medesimi si è ritenuto, come nelle relazioni precedenti, suddividere la presente relazione in due parti.

La prima parte evidenzia le fasi principali dei lavori delle Commissioni dal 1° dicembre 2003 al 31 gennaio 2004.

La seconda parte, tenendo conto di quanto messo in rilievo nella prima e di quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni del 26 settembre e 5 dicembre 2002, 7 febbraio, 11 aprile, 12 giugno, 25 settembre, 4 dicembre 2003, riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte dei lavori delle Commissioni al 31 gennaio 2004. In particolare, sono evidenziati:

- i progetti organici o parziali di revisione statutaria formalmente presentati e quelli in fase di elaborazione;
- gli articolati definiti o licenziati dalle Commissioni e quelli approvati dai Consigli regionali.

Prima di procedere all'esame dei lavori di ciascuna Commissione, si ritiene utile evidenziare quanto segue.

Nella fase attuale è da rilevare che:

- è rimasto invariato il numero delle Carte statutarie regionali approvate dai Consigli regionali (Abruzzo, Calabria e Puglia);
- è all'esame del Consiglio della Regione Campania l'articolato del nuovo Statuto regionale, che era stato licenziato dalla Commissione in data 13 ottobre 2003;
- le Commissioni della Basilicata, Lazio ed Umbria hanno rispettivamente licenziato in data 22 dicembre, 27 ottobre, 21 novembre 2003 gli articolati dei nuovi Statuti regionali e quindi, entro breve, saranno sottoposti all'esame delle Assemblee regionali.

Con la recente sentenza n. 2, depositata il 13 gennaio 2004, la Suprema Corte si è pronunciata su alcune censure sollevate dal Governo inerenti alcune disposizioni della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria (approvata, in seconda lettura, il 31 luglio 2003).

Si ritiene interessante, in considerazione dell'analisi effettuata nella presente relazione, soffermarsi in particolare sulla decisione della Corte inerente l'articolo 33 (Modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale) dello Statuto calabrese.

E' da rilevare che nella sentenza la Corte (vedasi le considerazioni di diritto di cui al punto 3) ha ritenuto opportuno premettere alcune considerazioni sull'ampiezza e sui limiti del potere statutario delle Regioni a Statuto ordinario dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

A tale proposito, la Consulta ha affermato che “dopo la riforma dell’art. 123 della Costituzione e la eliminazione della approvazione dello Statuto regionale da parte del Parlamento, i limiti a questa rilevante autonomia normativa possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare allorché ha negato che essa sia comprimibile ‘in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile’ o ‘tramite non controllabili interferenze e deduzioni da concetti generali, assunti a priori’ (sentenza n. 313 del 2003). Al tempo stesso, però, per ciò che riguarda il rapporto fra la potestà statutaria ed i suoi limiti, questa Corte ha chiarito che gli statuti regionali non solo, come tutte le norme giuridiche del nostro ordinamento, devono rispettare puntualmente ogni disposizione della Costituzione, ma devono anche rispettarne lo spirito, in nome della pure costituzionalmente necessaria ‘armonia con la Costituzione’ (sentenza n. 304 del 2002); ciò che, più recentemente, ha trovato conferma nell’affermazione che gli statuti ‘dovranno essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione’ (sentenza n. 196 del 2003). Da tali premesse la necessità di una lettura particolarmente attenta dei rapporti e dei confini fra le diverse aree normative affidate agli statuti o alle altre fonti legislative statali o regionali, senza presumere la soluzione del problema interpretativo sulla base della sola lettura di una singola disposizione costituzionale, tanto più ove essa utilizzi concetti che possono legittimamente giustificare interpretazioni tra loro non poco difformi a seconda del contesto in cui sono collocati”.

Come ha osservato il Prof. Grassi (Gli Statuti tra armonia e continuità nella Costituzione, reperibile nel sito www.federalismi.it) la Corte è “consapevole dell’incertezza del dato normativo e della opinabilità delle soluzioni accoglibili ... Ma è quasi ovvio osservare che sulla soluzione accolta dalla Corte (annullamento delle norme dello statuto calabro, per la parte in cui introducevano varianti non ammissibili alla forma di governo di cui all’art. 122, quinto comma e 126 Cost.) ha influito l’esigenza di tener conto sia del ‘contesto’ normativo, in cui erano collocate le disposizioni interpretate sia – come non può non essere nell’interpretazione delle norme costituzionali – del contesto del sistema politico legislativo, in cui le norme erano state dettate e si venivano ad applicare. Un contesto caratterizzato da almeno tre possibili constatazioni: l’assenza di una forte stagione statutaria nelle sedi regionali, tutte sostanzialmente bloccate nell’elaborazione degli statuti, proprio dalle incertezze (e dallo ‘stallo’ politico) sul nucleo forte della forma di governo (sistema elettorale, poteri del Presidente e del Consiglio Regionale); il ritardo del legislatore nazionale nell’approvazione della legge, che deve fissare i principi fondamentali sul sistema di elezione dei consigli regionali; la stessa situazione di forte contrapposizione e divisione tra le forze politiche sulle prospettive di ulteriore revisione del Titolo V e sulla revisione dell’intera seconda parte della Costituzione”.

Il giudizio della Suprema Corte, come noto, ha riguardato la legittimità di diverse disposizioni del nuovo Statuto della Regione Calabria, ma la decisione inerente la forma di governo è stata quella più attesa da parte delle Regioni e, soprattutto, di quelle che alla data della sentenza non avevano ancora definito la forma di governo (Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Veneto). Infatti la scelta della modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale è stato uno dei nodi intorno al quale si è concentrato per lungo tempo il dibattito statutario ed è stata una delle principali cause del rallentamento dei lavori delle Commissioni per la riforma degli

Statuti regionali. In particolare, le Regioni non accettavano nel caso dell'elezione diretta del Presidente lo scioglimento automatico del Consiglio regionale per cause non legate a motivi politici (morte, impedimento permanente e dimissioni volontarie del Presidente della Giunta) previsti dall'art. 126, terzo comma, della Costituzione. Alcune Regioni hanno cercato, pertanto, di elaborare meccanismi alternativi di elezione del Presidente della Giunta regionale, finalizzati a derogare le norme costituzionali suddette. La Regione Calabria è stata la prima ad approvare lo Statuto nel quale era previsto che il Presidente indicato dal corpo elettorale doveva essere confermato dal Consiglio regionale.

L'articolo 33 dello Statuto calabrese disponeva al riguardo che il Presidente ed il Vicepresidente della Giunta regionale, indicati sulla scheda elettorale, erano votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e poi nominati dal Consiglio medesimo nella seduta di insediamento nella quale veniva approvata anche la mozione sul programma di governo (commi 1 e 2) e che la mancata nomina del Presidente e del Vicepresidente, indicati dal corpo elettorale, comportava lo scioglimento del Consiglio regionale (comma 3). Veniva, peraltro, previsto che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale subentrava il Vicepresidente (comma 4).

Il Governo, con ricorso n. 68 depositato il 12 settembre 2003 (G.U. n. 40 del 8/10/2003), ha eccepito a tale riguardo che la norma statutaria in esame, dopo aver disciplinato una forma di elezione sostanzialmente diretta a suffragio universale, viola però l'articolo 126, terzo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi espressamente indicati nello stesso articolo 126, sostituendo a tale conseguenza il subentro del Vicepresidente al Presidente.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004 ha stabilito che il sistema configurato dall'articolo 33 dello Statuto della Calabria appare "caratterizzato da un meccanismo di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, del tutto analogo a quello disciplinato per il solo Presidente dall'articolo 5 della legge cost. n. 1/1999, salva la diversità che la preposizione alla carica consegue non alla mera proclamazione dei risultati elettorali, ma alla 'nomina' da parte del Consiglio regionale; questa diversità appare tuttavia essenzialmente formale se si considera che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 33, il Consiglio regionale procede 'sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta' e che la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale".

La Suprema Corte ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, lett. a) ed d) affermando che è attribuito alla potestà legislativa regionale, e non alla fonte statutaria, il potere di disciplinare la materia elettorale in ambito regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Il Giudice costituzionale ha, pertanto, ritenuto che il Consiglio regionale è giuridicamente vincolato ad uniformarsi alla scelta compiuta dal corpo elettorale, a pena del suo stesso scioglimento. Sulla questione ha, inoltre, precisato che

“diversamente da quanto normalmente accade quando si conferisce un potere di nomina, per l’articolo 33 nessun altro consigliere eletto può essere nominato Presidente o Vice Presidente: ciò conferma che ci si trova dinanzi ad un procedimento di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, solo mascherato da una sorta di obbligatoria ‘presa d’atto’ da parte del Consiglio regionale”.

Alla luce di queste argomentazioni la Corte ha statuito che l’articolo 33 dello Statuto calabrese risulta illegittimo, in quanto dopo aver disciplinato una forma di governo sostanzialmente diretta a suffragio universale, viola l’articolo 126, terzo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, nei casi indicati nello stesso articolo, sostituendo a tale conseguenza il subentro del Vicepresidente.

Il Giudice costituzionale, inoltre, sottolinea che lo Statuto ha violato l’art. 122, quinto comma, della Costituzione in quanto ha previsto accanto all’elezione diretta del Presidente della Giunta anche l’investitura diretta del Vicepresidente.

La Consulta ha ritenuto, poi, che il “primo comma dell’art. 33, prescrivendo analiticamente che ‘i candidati alle cariche di Presidente e di Vicepresidente della Giunta regionale sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale’ invade in modo palese l’area legislativa riservata dal primo comma dell’art. 122 della Costituzione alla ‘legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica’; potrebbe anche aggiungersi che comunque è inesistente nella legislazione vigente un principio fondamentale che ammetta una duplice candidatura a suffragio universale e diretto”.

Il Giudice costituzionale ha dichiarato, per i profili sopra indicati l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della delibera legislativa statutaria in questione. La Corte ha dichiarato, inoltre, l’illegittimità, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/53 di alcune disposizioni dello Statuto, in quanto “disciplinano alcune fasi ulteriori dei procedimenti di cui all’art. 33 o fanno esplicito riferimento agli istituti ivi previsti”. In particolare, ha dichiarato l’illegittimità:

- dell’art. 15 (che fissava a 52, più il Presidente e il Vicepresidente, i componenti del Consiglio);
- dell’art. 16, comma 2, lett. a) relativo alla nomina da parte del Consiglio dei candidati alla presidenza e alla vicepresidenza;
- dell’art. 16, comma 2, lett. b) inerente la conferma ad opera del Consiglio del Vicepresidente subentrato al Presidente;
- dell’art. 38, comma 1, lett. c) ove era stabilito che la legge elettorale regionale prevedeva le modalità in cui sono indicati al corpo elettorale i candidati alla carica di Presidente e di Vicepresidente della Giunta regionale.

E’ da sottolineare, inoltre, che la sentenza ha affrontato anche la questione, avanzata in via subordinata dalla Regione resistente, relativa alla “legittimità costituzionale dell’art. 126, comma terzo, della Costituzione per violazione degli artt. 3, 97, 123, 92, e 94 della Costituzione e, in particolare, del principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, secondo il quale una assemblea elettiva non potrebbe essere sciolta per eventi accidentali in permanenza del rapporto fiduciario”. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata “dal momento che non solo la stessa

forma di governo di tipo parlamentare non sembra costituire in quanto tale un principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale, ma lo stesso Titolo V della Costituzione prevede esplicitamente la possibilità di diverse forme di governo a livello regionale, per di più espressamente caratterizzandone quella in certa misura 'normale', salva diversa volontà espressa tramite apposite disposizioni statutarie difformi, con l'elezione diretta del Presidente della Giunta. Di certo in sistemi istituzionali nei quali anche il vertice dell'esecutivo sia eletto direttamente dal corpo elettorale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale, tanto che in assetti istituzionali del genere appare tutt'altro che irragionevole che l'organo monocratico eletto disponga anche del potere di dimettersi trascinandosi con sé l'intero sistema delle istituzioni rappresentative, evidentemente ove valuti come irraggiungibile l'attuazione del programma di governo sulla cui base è stato eletto".

Come ha osservato il Prof. Carovita di Toritto (lo Statuto calabrese nella sentenza n. 2 del 2004 della Corte Costituzionale, reperibile nel sito www.federalismi.it) manca nella risposta della Corte "una valutazione della ragionevolezza di tale meccanismo di dissoluzione qualora derivi da morte o impedimento permanente (si potrebbe in ciò ipotizzare una apertura ad alcune proposte di revisione dell'articolo 126, comma terzo, della Costituzione, tra cui quella recentemente presentata dai Senatori Vizzini, Bassanini ed altri)".

Il disegno di legge in questione di modifica degli artt. 121 e 126 della Costituzione è stato presentato in data 28 ottobre 2003 (DDL n. 2556) ed è stato assegnato alla I^a Commissione Affari istituzionali del Senato, in sede referente, in data 25 novembre 2003. Nella seduta della Commissione dell'11 dicembre 2003 il disegno di legge n. 2556 è stato discusso congiuntamente al ddl n. 1941 (presentato dal Consiglio regionale della Puglia in data 22 gennaio 2003) e al n. 2025 (presentato dal Consiglio regionale della Calabria in data 24 febbraio 2003). Nella seduta del 21 gennaio 2004, la Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge n. 2556 e ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti (29 gennaio 2004). Il disegno di legge di che trattasi prevede la modifica dell'art. 121 e dell'art. 126 della Costituzione. In particolare, l'art. 1 del disegno di legge costituzionale stabilisce che "Al primo comma dell'articolo 121 della Costituzione, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Lo statuto regionale può prevedere un Vicepresidente della Giunta della Regione'. L'articolo 2 del DDL in questione prevede che il comma terzo dell'art. 126 della Costituzione sia sostituito dal seguente "L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta scelto dagli elettori, la rimozione o le dimissioni del Presidente stesso, salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del medesimo Presidente della Giunta, conseguenti alla nomina a Presidente del Consiglio dei ministri o a Ministro o a Commissario europeo, lo statuto può prevedere che il Consiglio nomini un nuovo Presidente o che le sue funzioni vengano esercitate dal Vicepresidente, ove previsto. In ogni caso le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio".

E' da rilevare che la Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2004, ha ritenuto di omettere dal testo il Vicepresidente della Giunta regionale.

Nella medesima seduta il Senatore Vizzini ha sottolineato "l'importanza del disegno di legge, con particolare riguardo ai processi già in atto nelle Regioni in tema di redazione e approvazione dei nuovi Statuti. La stessa riforma costituzionale appena definita dalla Commissione (disegno di legge n. 2544), nel suo scopo di rendere più moderne le istituzioni, esige un concorso attivo di tutte le Regioni per adeguare il proprio ordinamento, anche tenendo conto che le elezioni regionali si svolgeranno nel 2005. L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione per le questioni regionali ha rilevato risultati non proprio confortanti in tale processo di adeguamento: la gran parte delle Regioni, e tra queste quelle di maggiori dimensioni, non ha ancora maturato una decisione politica sul nuovo Statuto. Il disegno di legge a sua firma muove dalla considerazione che la Costituzione vigente conferisce ampio margine alle scelte regionali, da forme parlamentari pure a forme presidenziali pure, ma la stessa Costituzione pone limiti per i casi di elezione diretta del Presidente della Giunta; tali limiti sono oggetto di tentativi di elusione da parte di alcune Regioni, ad esempio escogitando la formula elettorale di un Presidente e di un Vicepresidente, capace di subentrare al primo, che nel migliore di casi prelude a possibili accordi di successione durante la legislatura regionale. Al fine di fugare ogni possibilità di motivazione a tali tentativi desunta dalle norme costituzionali, il disegno di legge n. 2556 può costituire, per le Regioni che stanno elaborando i propri Statuti, un segno positivo che, però, dovrebbe concretizzarsi, in tempi celeri, quanto meno in una prima deliberazione del Senato. L'iniziativa è sottoscritta da senatori di più parti politiche, di maggioranza e di opposizione, ed egli considera nell'interesse di tutti favorire l'evoluzione positiva di un processo che renda coerenti le scelte di revisione costituzionale e l'adeguamento degli ordinamenti regionali".

Dello stesso avviso è stato il Senatore Bassanini il quale ha condiviso le considerazioni politiche del Senatore Vizzini. Il Senatore Bassanini ha ribadito, comunque, che lo scopo del disegno di legge n. 2556/03 ha un senso "solo se vi sarà un'approvazione tempestiva che preceda quella del disegno di legge n. 2544 e perciò giustifichi una misura immediata di revisione costituzionale alla quale, altrimenti, sarebbe preferibile una soluzione più radicale".

A seguito della sentenza, la Commissione, per la riforma dello Statuto della Regione Calabria si è riunita il 27 gennaio 2004 per effettuare una ricognizione generale sulle strade tecnicamente percorribili entro i confini delineati dalla sentenza n. 2/2004. Sarà, quindi, interessante seguire, in questa fase, anche i lavori delle altre Commissioni, per quanto concerne la scelta inerente la forma di governo.

Si ritiene, infatti, che la sentenza della Corte potrebbe essere un sostegno per le forze politiche che già in precedenza erano a favore della elezione diretta. Non è da escludere, però, che qualche Assemblea regionale possa scegliere forme di governo alternative a quella diretta. Si rileva, comunque, che dal punto di vista politico per le Regioni come ha sottolineato il Vizioli (Prime osservazioni su una sentenza con poche luci e molte ombre, reperibile nel sito www.giurcost.it) non sia "facilmente percorribile la strada di una forma di governo di tipo parlamentare classico sia pure con indicazione – magari normativamente prevista – del candidato Presidente da parte degli elettori, analogamente a quanto, di fatto, accade a livello nazionale. La vicenda friulana, in cui un simile sistema è stato bocciato da un referendum – a dire il vero non

particolarmente partecipato – sembra infatti confermare una diffusa ostilità popolare verso siffatta forma di governo”.

In questa fase, pertanto, sarà interessante verificare per le motivazioni sopra evidenziate, se gli effetti della pronuncia della Suprema Corte si limitino alla Regione Calabria o possano coinvolgere altre Regioni.

La deliberazione legislativa statutaria della Regione Abruzzo (approvata, in prima lettura, in data 23-24 settembre e dicembre 2003) prevede che:

- il Presidente della Giunta regionale è indicato al momento dell'elezione del Consiglio regionale (artt. 38. comma 2 e 39 comma 1);
- il Presidente della Giunta regionale, nella prima seduta del Consiglio regionale, si presenta per l'approvazione del programma (art. 42 comma 1);
- con l'approvazione del programma da parte del Consiglio regionale il Presidente della giunta ottiene la fiducia (art. 42 comma 3).

Le suddette disposizioni, quindi, stabiliscono l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nell'articolo 41 è prevista una deroga al principio "simul stabunt, simul cadent", in quanto "in caso di rimozione, morte ovvero incompatibilità sopravvenuta o impedimento permanente del Presidente, accertato con deliberazione del Consiglio regionale, sempre che permanga la medesima maggioranza politica, il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente della Giunta e nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio stesso”.

E' evidente che, alla luce della sentenza in questione, la Regione Abruzzo dovrà procedere ad un riesame delle disposizioni inerenti la forma di governo ed, in particolare, di quelle relative all'articolo 41 e, pertanto, mettere in discussione le scelte già precedentemente definite.

Nella Regione Abruzzo le questioni sopra evidenziate sono state esaminate, in data 28 gennaio 2004, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Nella Regione Puglia, invece, il Consiglio regionale, nelle sedute del 3, 4, 5 febbraio 2004, procederà all'esame, in seconda lettura, del nuovo Statuto regionale che era stato approvato, in prima lettura, nella seduta del 21 ottobre 2003 (in questa seduta era stata revocata la precedente deliberazione legislativa statutaria adottata l'11 settembre 2003).

Ciò premesso, per quanto concerne il processo di revisione statutaria nelle altre Regioni, si evidenzia che solamente le Commissioni delle Regioni Basilicata, Campania, Lazio ed Umbria hanno definitivamente licenziato il nuovo Statuto regionale. In particolare, per quanto concerne la Regione Basilicata la Commissione, nella seduta del 22 dicembre 2003, ha licenziato la proposta della nuova carta statutaria regionale. Nella fase attuale, però, non risulta ancora iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale l'esame della proposta in questione.

Per quanto riguarda la Regione Campania è da rilevare che il Consiglio regionale:

- nelle sedute del 22-23 ottobre 2003 ha discusso le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale, in quanto la Commissione aveva demandato al

Consiglio medesimo la forma della scelta di governo. Infatti l'articolato licenziato definitivamente dalla Commissione conteneva due opzioni relative alla forma di governo;

- nelle sedute del 25-26 novembre, del 11-16-18 dicembre 2003 e 15 gennaio 2004 ha ripreso il dibattito politico e l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale. Nella fase attuale risultano approvati 18 articoli.

Nella Regione Lazio la Commissione Statuto ha ultimato l'esame dell'articolato dello Statuto nella seduta del 27 ottobre 2003. La proposta è stata sottoposta alle consultazioni esterne che sono terminate nel mese di dicembre 2003. La Commissione ha esaminato i suggerimenti pervenuti a seguito delle audizioni esterne e li ha riformulati sotto forma di emendamenti da sottoporre all'Aula, insieme alla bozza di Statuto già definita dalla Commissione. E' prevista l'approvazione della nuova Carta statutaria regionale, in prima lettura, entro il mese di febbraio p.v..

Per quanto concerne, infine, la Commissione della Regione Umbria si evidenzia che questa nella seduta del 21 novembre 2003 aveva definitivamente licenziato il nuovo articolato del nuovo Statuto regionale.

Nella seduta del 27 novembre 2003 il testo della bozza di Statuto è stato presentato in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale. La bozza è stata, poi, sottoposta ad una serie di consultazioni esterne che si sono concluse il 24 gennaio 2004. E' previsto che, entro metà febbraio 2004, il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.

1. Le fasi principali dei lavori delle Commissioni dall'1 dicembre 2003 al 31 gennaio 2004

La Commissione della **Regione Emilia Romagna**, nel periodo di riferimento, si è riunita periodicamente. Nel corso delle sedute:

- del 2 dicembre 2003 ha iniziato l'esame del Titolo V "La formazione delle leggi e dei regolamenti" ed ha approvato gli articoli 34, 35 e 37;
- del 9 dicembre 2003 ha ultimato l'esame del Titolo V ed ha approvato gli articoli 36, 38, 39, 41 e 42;
- del 12 dicembre 2003 ha iniziato l'esame del Titolo VI "Iniziativa popolare e referendum" ed ha approvato gli articoli 43, 44 e 46;
- del 9 gennaio 2004 ha proseguito l'esame del Titolo VI ed ha approvato l'articolo 47;
- del 13 gennaio ha proseguito l'esame del Titolo VI ed ha approvato l'articolo 45;
- del 16 gennaio 2004 ha proseguito l'esame del Titolo VI ed ha approvato gli articoli 48 e 49.

Nelle ultime sedute la Commissione ha proseguito l'esame del Titolo VI ed ha approvato gli articoli 50 e 51 ed ha iniziato l'esame del Titolo VII "Sistema amministrativo regionale" ed ha approvato gli articoli 51 bis, 51 ter, 52 e 53.

La Commissione della **Regione Liguria** ha terminato il 9 gennaio 2004 il ciclo di consultazioni esterne sulla bozza del nuovo Statuto regionale. Nella seduta del 23 gennaio 2004 ha iniziato il riesame dell'articolato.

La Commissione della **Regione Lombardia** non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato, predisposto dagli esperti in data 30 gennaio 2003. Il Consiglio regionale, nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato:

- la proroga della Commissione sino al 30 giugno 2004;
- un ordine del giorno in cui si prevede che entro giugno la Commissione dovrà sottoporre l'articolato del nuovo Statuto all'esame dell'assemblea consiliare.

La Commissione della **Regione Marche** ha proseguito il riesame dell'articolato. Nel periodo in esame ha approvato gli articoli da 6 a 15 concernenti il Titolo III "Organizzazione istituzionale".

La Commissione della **Regione Molise**, che aveva definito la bozza dello Statuto in data 30 ottobre 2003, ha stabilito il calendario delle consultazioni esterne, che si svolgeranno nei mesi di febbraio-marzo 2004.

La Commissione della **Regione Piemonte**, nel periodo di riferimento, ha definito gli articoli da 1 a 14 inerenti il Titolo I "La Regione" e gli articoli da 15 a 37 concernenti il Titolo II "Organi della Regione". La Commissione doveva chiudere i lavori

entro il 16 gennaio 2004 e presentare la proposta di articolato del nuovo Statuto nella successiva seduta del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, preso atto che la Commissione non aveva ultimato i lavori, ha proceduto alla proroga dei lavori per il tempo necessario affinché lo Statuto venga approvato prima della nuova legislatura.

La Commissione della **Regione Toscana** aveva concluso un primo esame della bozza di articolato ed aveva votato gli articoli dove si era riscontrata una "larga condivisione", tralasciando quelli più complessi, come quelli relativi alla forma di governo. Sono stati approvati circa 35 articoli inerenti la programmazione, l'ordinamento degli uffici regionali, il procedimento amministrativo e la partecipazione popolare, mentre altri dovevano essere rielaborati dal gruppo tecnico in considerazione degli emendamenti presentati. In gennaio, la Commissione ha rimesso alla decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari alcuni aspetti rilevanti di natura politico-istituzionale (come quelli relativi alla forma di governo, al ruolo del Consiglio regionale) al fine di giungere ad una rapida definizione del nuovo Statuto regionale.

La Conferenza riunitasi il 20 gennaio 2004 ha raggiunto un ampio accordo sulle problematiche più controverse e, pertanto, la Commissione ha ripreso i lavori in data 30 gennaio 2004.

La Commissione della **Regione Veneto** ha stabilito di predisporre, in una serie di sedute programmate nell'ultima settimana di gennaio, l'articolato del nuovo Statuto regionale al fine di consentire al Consiglio regionale di approvarlo, in prima lettura, entro febbraio 2004.

**Stato dell'arte dei lavori delle Commissioni
per la riforma degli statuti regionali
al 31 gennaio 2004**

N. Progr	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
1	ABRUZZO	La proposta è stata approvata dalla Commissione in data 5/12/2001 (sottoposta a consultazioni esterne).	La Commissione, nella seduta del 17 luglio 2003, ha licenziato definitivamente la proposta del nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale, nelle sedute del 23-24 settembre e 30 dicembre 2003, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si è riunita per riesaminare alcune disposizioni del nuovo Statuto regionale inerenti la forma di governo.
2	BASILICATA	La proposta è stata presentata in data 20/11/2002.	La Commissione nella seduta del 22 dicembre ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale. Non è stata ancora definita la data per l'esame, in prima lettura, della proposta da parte del Consiglio.

3	CALABRIA	<p>La proposta è stata presentata dall'Ufficio di Presidenza in data 27/09/2001 (sottoposta a consultazioni esterne).</p>	<p>In data 31 luglio 2003 il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale, che è stato pubblicato sul BUR del 6 agosto 2003, n. 4.</p> <p>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo.</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo e di alcuni commi del nuovo Statuto della Regione relativi alla forma di governo e alla legge elettorale.</p> <p>La Commissione si è riunita il 27 gennaio 2004 per effettuare una ricognizione generale sulle strade tecnicamente percorribili entro i confini delineati dalla sentenza della Corte.</p>
4	CAMPANIA	<p>Sono state presentate 4 proposte di legge statutaria da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Presidente della Commissione (D'Ercole); - dal Gruppo di Rifondazione Comunista; - dal Consigliere dei Verdi (Cundari); - dal Capo gruppo di DFC (Lubritto). 	<p>La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale. E' da rilevare, però, che l'articolato, per quanto riguarda la forma di governo, contiene due opzioni. Per tale motivo la Commissione ha deciso di demandare al Consiglio regionale la scelta della forma di governo.</p> <p>Nelle sedute del 22-23 ottobre il Consiglio regionale ha optato per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.</p> <p>In alcune sedute nei mesi di novembre, dicembre 2003 e gennaio 2004 il Consiglio regionale ha continuato l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale. Alla data attuale sono stati approvati 18 articoli.</p>

5	EMILIA ROMAGNA	La Commissione ha adottato una "Ipotesi di proposizione normativa per la redazione di un progetto di Statuto", elaborata dagli esperti (sottoposta ad audizioni esterne).	La Commissione ha approvato la stesura degli articoli: a) da 7 a 21 del Titolo II inerenti "Il Consiglio regionale"; b) da 22 a 28 del Titolo III concernente "Il Presidente della Regione e la Giunta regionale"; c) da 29 a 32 del Titolo IV "Organi ausiliari, indipendenti e strumentali"; d) da 34 a 42 del Titolo V "La formazione delle leggi e dei regolamenti"; e) da 43 a 51 del Titolo VI "Iniziativa popolare e referendum"; f) da 51 bis a 53 del Titolo VII "Sistema amministrativo regio-nale".
6	LAZIO	Sono state presentate 2 proposte da parte: - del gruppo di RC (pdl n. 329/2001); - dei componenti della Commissione (esclusi i Consiglieri appartenenti al gruppo di RF) che hanno ripresentato in senso tecnico la bozza elaborata dai 3 esperti nominati dalla Giunta regionale (pdl n. 351/2001).	La Commissione ha ultimato l'esame dell'articolato dello Statuto nella seduta del 27 ottobre 2003. La proposta di Statuto è stata, quindi, sottoposta alle consultazioni esterne, che sono terminate nel mese di dicembre 2003. La Commissione si è riunita, poi, per valutare le osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte. E' probabile che, entro febbraio 2004, il Consiglio regionale possa procedere alla approvazione, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.

7	LIGURIA	Alla Commissione è stata consegnata in data 15/11/2002 una bozza di articolato predisposta da funzionari regionali del Consiglio regionale coordinato dal Segretario del Consiglio.	La bozza di articolato è stata esaminata da parte della Commissione. A seguito della presentazione di emendamenti e di note rispettivamente da parte dei commissari e dei consulenti la Commissione ha riesaminato l'articolato. La Commissione, nelle ultime sedute ha definito, dopo un terzo riesame, un testo base dell'articolato da sottoporre alle consultazioni esterne, che sono terminate il 9 gennaio 2004. Nella seduta del 23 gennaio 2004 ha iniziato il riesame dell'articolato.
8	LOMBARDIA	Alla Commissione è stata presentata una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima.	La Commissione non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato. Il Consiglio regionale, nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato: - la proroga della Commissione sino al 30 giugno 2004; - un ordine del giorno in cui si stabilisce che entro giugno la Commissione dovrà sottoporre l'articolato del nuovo Statuto all'esame dell'assemblea consiliare.

9	MARCHE	<p>La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stata elaborata progressivamente dagli esperti e dai funzionari regionali sulla base delle indicazioni della Commissione.</p>	<p>La Commissione, in data 13 marzo 2003, ha definito l'articolato inerente la nuova Carta statutaria regionale. Si evidenzia, comunque, che la forma di governo contiene quattro ipotesi alternative. La proposta è stata sottoposta, secondo il calendario prestabilito, ad una serie di audizioni esterne, che sono terminate il 23 settembre 2003. Nel mese di ottobre 2003 la Commissione ha ripreso i lavori al fine di valutare le osservazioni emerse nel corso delle consultazioni esterne e, pertanto, ha iniziato il riesame dell'articolato. Ha approvato gli articoli inerenti i Principi fondamentali (da 1 a 5) e gli articoli da 6 a 15 concernenti il Titolo III "Organizzazione istituzionale". Dopo la sentenza della Corte n. 2/2004, gli esponenti dei vari gruppi consiliari hanno analizzato la questione inerente la scelta della forma di governo.</p>
---	---------------	--	---

10	MOLISE	Proposta di RC del 26 giugno 2002	<p>La Commissione, nel giugno 2003, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione.</p> <p>Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.</p> <p>A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30/10/2003, ha definito la bozza di Statuto, che sarà sottoposta a consultazioni esterne che si svolgeranno nei mesi di febbraio-marzo 2004.</p>
----	---------------	-----------------------------------	--

11	PIEMONTE	<p>Sono stati presentate due proposte di legge statutarie inerenti il Consiglio delle Autonomie locali.</p> <p>La prima è stata presentata (n. 512/2003) dal Consigliere Tapparo (Gruppo Misto), mentre la seconda (n. 527/2003) è stata presentata dal Consigliere Manica ed altri (DS – SDI).</p> <p>Sono state inoltre presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Consigliere Vaglio (Federalisti - AN) ed altri la proposta di legge n. 566/2003 concernente la "Carta costituzionale del Piemonte"; - dal Consigliere Marcenaro (DS) ed altri la proposta n. 587/2003 inerente "Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Cattaneo (FI) ed altri la proposta n. 594/2003 relativa "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Chiezzi (Comunisti italiani) ed altri la proposta n. 599/2003 concernente "Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Tapparo (Gruppo misto) la proposta n. 600/2002 inerente "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"; - dal Consigliere Contu (Rifondazione comunista) la proposta n. 608/2003 relativa "Nuovo Statuto della Regione Piemonte". 	<p>La Commissione, in data 3 febbraio 2003, ha definito lo schema (indice e indicazioni di possibili contenuti dei vari Titoli e Capi) del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Sono state effettuate consultazioni esterne sia su base regionale che provinciale.</p> <p>E' stato presentato in data 10 luglio 2003 un documento di lavoro, sotto forma di articolato, da parte del Presidente della Commissione (Galasso).</p> <p>Il Presidente della Commissione ha dato incarico il 17 luglio 2003 al gruppo di lavoro interno (formato da funzionari e dirigenti dei vari Servizi del Consiglio regionale) di predisporre una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale, che è stata presentata in data 11 settembre 2003.</p> <p>La Commissione ha iniziato, nella seduta del 27 novembre 2003, la discussione delle proposte di legge statutarie presentate dalla maggioranza e dalla minoranza.</p> <p>Nella fase attuale, ha definito gli articoli da 1 a 14 inerenti il Titolo I "La Regione" e gli articoli da 15 a 37 concernenti il Titolo II "Organi della Regione".</p>
----	-----------------	---	---

12	PUGLIA	<p>La Commissione ha elaborato un testo unificato (novembre 2001) sulla base delle proposte definite dai gruppi di lavoro interni alla Commissione medesima, dal Presidente della Commissione e dal gruppo di RC.</p>	<p>La Commissione ha licenziato, nella seduta del 24 luglio 2003, la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>In data 21 ottobre 2003 il Consiglio regionale ha revocato la precedente deliberazione statutaria, adottata in data 11 settembre 2003, ed ha approvato in prima lettura il nuovo testo.</p> <p>Risulta iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 3, 4, 5 febbraio 2004 l'esame, in seconda lettura, del nuovo Statuto regionale.</p>
13	TOSCANA	<p>Sulla base delle schede tematiche di approfondimento (elaborate da un gruppo di lavoro interno) e in base alle indicazioni della Commissione il gruppo tecnico di esperti ha predisposto la bozza del nuovo Statuto regionale.</p>	<p>La Commissione ha definito nel luglio 2003 il testo base del nuovo Statuto regionale (la forma di governo contiene 3 ipotesi alternative) ai fini dell'apertura delle consultazioni esterne ed ha stabilito il calendario delle consultazioni medesime, che sono terminate nel mese di ottobre 2003.</p> <p>La Commissione ha ripreso i lavori nella seduta del 29 ottobre 2003 e nella seduta del 25 novembre ha concluso un primo esame della bozza di articolato. Sono stati approvati gli articoli (circa 35) dove si era riscontrata una "larga condivisione".</p> <p>In gennaio, la Commissione ha rimesso alla decisione della Conferenza dei Capigruppo alcune questioni rilevanti (forma di governo, poteri del Consiglio), al fine della definizione della nuova Carta statutaria.</p> <p>La Conferenza, riunitasi il 20 gennaio 2004, ha raggiunto un ampio accordo sulle problematiche più controverse e, pertanto, la Commissione ha ripreso i lavori in data 30 gennaio 2004.</p>

14	UMBRIA	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stato progressivamente elaborato dagli esperti sulla base delle indicazioni della Commissione.	Nella seduta del 21 novembre il testo della bozza di Statuto è stato licenziato dalla Commissione ed in data 27 novembre 2003 è stato presentato in Consiglio regionale per un dibattito istituzionale. L'articolato è stato sottoposto ad una serie di consultazioni esterne che si sono concluse il 24 gennaio 2004. E' previsto che, entro metà febbraio 2004, il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.
15	VENETO	Sono state presentate 5 proposte: n. 1 Galan (FI); n. 2 Cacciari ed altri (DS – Margherita); n. 3 Piccolo ed altri (PPE); n. 4 Manzato ed altri (Lega); n. 5 Scaravelli ed altri (AN).	La Commissione ha definito uno schema del nuovo Statuto ed ha attivato recentemente una serie di consultazioni esterne su base regionale e provinciale, che sono terminate nel mese di novembre 2003. La Commissione ha deciso di predisporre, in una serie di sedute programmate nell'ultima settimana di gennaio, l'articolato del nuovo Statuto regionale al fine di consentire al Consiglio regionale di approvarlo, in prima lettura, entro febbraio 2004.